Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver stipulato con parte resistente un finanziamento personale in data 15/12/2014, importo finanziato pari a € 17.716,00 da restituirsi in 78 rate mensili, TAN 15,20%, TAEG 17,05%, in regolare ammortamento.
In relazione a tale finanziamento, lamenta l'usura originaria in quanto il TEG ricalcolato, includendo anche il costo delle polizze assicurative CPI, sarebbe pari al 21,59%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento (19,15%).
In particolare rappresenta che la polizza *Lifestyle* cui ha aderito, pur qualificata dal contratto come facoltativa, avrebbe natura obbligatoria, in considerazione delle seguenti circostanze:

- ha la funzione di copertura del credito;
- vi è una connessione genetica e funzionale tra polizza e finanziamento, stipulati contestualmente e di pari durata;
- la prestazione assicurata è strettamente collegata al debito residuo del finanziamento;
- all'intermediario è stata corrisposta una significativa remunerazione per il collocamento della polizza.

In via subordinata, evidenzia la non corretta determinazione nel contratto del TAEG per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento della medesima polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 125 bis TUB. A tal proposito, precisa che il TAEG effettivo sarebbe pari al 21,66%, superiore al TAEG pubblicizzato (21,58%).

L'intermediario eccepisce "*la liceità del T.E.G. applicato al finanziamento*" stipulato dal ricorrente, pari al 17,00%, il quale risulta inferiore al tasso soglia antiusura per il trimestre di riferimento (19,15%).
Deduce in particolare che le polizze denominate "*Lifestyle*" e "*Medical Protection"* hanno carattere facoltativo e, conseguentemente, il relativo costo non può essere computato ai fini della determinazione del TEG.
Rileva altresì che il ricorrente non ha dato prova degli indici dai quali consegue – secondo la nota interpretazione del Collegio di Coordinamento – la presunzione di obbligatorietà della copertura medesima. Sul punto richiama alcuni precedenti dei Collegi territoriali che hanno escluso la natura obbligatoria della polizza '*Lifestyle*', la quale è a copertura di rischi che non presentano alcuna connessione con il finanziamento e prevede un indennizzo fisso non parametrato al debito residuo.
A sostegno delle proprie argomentazioni, offre due contratti in comparazione, al fine di dimostrare di aver proposto ad altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente finanziamenti con condizioni analoghe al contratto oggetto di ricorso, ma senza la stipula di una copertura assicurativa.
Eccepisce l'infondatezza della domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, posto che nel procedimento innanzi all'Arbitro non è necessaria l'assistenza difensiva.
Il ricorrente chiede all'Arbitro:
"In via Principale:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la natura usuraria ab origine, ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., del contratto di prestito personale del 15.12.2014 (…), per essere stati promessi e pattuiti tra le parti interessi o vantaggi usurari superiori al limite previsto dalla Legge, e dunque per aver applicato la banca convenuta un TEG (21,59%) superiore al Tasso Soglia Usura (19,15%) per come ampiamente dedotto in narrativa;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, in conseguenza della pattuizione di interessi usurari, la nullità della clausola relativa alla corresponsione degli interessi – dovendosi intendere per «interessi» tutti i costi direttamente collegati all'erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse – ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., e che nessun interesse o costo collegato alla erogazione del credito è dovuto da parte ricorrente alla mutuante (….) e dunque la gratuità del contratto di prestito personale del 28.07.2009 stipulato tra le parti.
Per l'effetto della accertata nullità parziale ex art 1419 co 2 c.c. del contratto di mutuo:
3) DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE [l'intermediario] *alla restituzione in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della complessiva somma che si quantifica in €.10.304,88 S. & O.: €.8.301,88 a titolo di interessi convenzionali indebitamente corrisposti alla data del 15.11.2018 (rata 47); €.1.716,00 a titolo di costo sostenuto per le Polizze assicurative; €.240,00 a titolo di commissione finanziaria; €.47,00 per spese incasso rata, ovvero alla restituzione di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento di ogni singolo pagamento sino al saldo definitivo*
A seguito della conversione gratuita del mutuo, per il futuro svolgimento del rapporto, il piano di ammortamento dovrà essere epurato dalla quota interessi, pertanto le rate a scadere dovranno essere rideterminate in €.227,13.
In Via Subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle superiori censure relativa alla usurarietà originaria del contratto:
4) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola che prevede a carico della parte ricorrente il costo sostenuto per le polizze assicurative pari ad €.1.716,00, in quanto lo stesso non è stato incluso o è stato incluso in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato

nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. Pertanto, accertata la nullità della clausola relativa al costo in sé considerata;
5) ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tale titolo e per l'effetto
6) DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE [l'intermediario] *ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione della somma pari ad €.1.716,00*
In via gradata:
7) ACCERTARE E DICHIARARE la erroneità – illegittimità – nullità – inefficacia del TAEG applicato al contratto di finanziamento personale (…), stipulato in data 15.12.2014 con la resistente, nella parte in cui non include e non comprende correttamente il costo delle polizze assicurative e tutti gli altri costi collegati alla erogazione del credito, per tutte le motivazioni espresse in narrativa ;
8) ACCERTARE E DICHIARARE che il TAEG effettivamente applicato al contratto risulta pari al 21,66% includendo il costo sostenuto per le polizza assicurative, e/o pari alla diversa percentuale ritenuta di giustizia e che, dunque, lo stesso non corrisponde al TAEG pubblicizzato in contratto (21,58%);
9) ACCERTARE E DICHIARARE dell'art. 125-bis co 6 T.U.B. la nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG per non aver incluso correttamente nel TAEG tutti i costi sopportati dal ricorrente e, per l'effetto DISPORRE la necessaria sostituzione del tasso di interesse convenzionale con il tasso minimo B.O.T.. In conseguenza della sostituzione tra il tasso convenzionale ed il tasso minimo Bot e del conseguente ricalcolo dell'ammortamento;
10) DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE [l'intermediario] *alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma che si quantifica in €.5.946,44 pari alla eccedente somma versata mediante la corresponsione dei maggiori interessi convenzionali non dovuti alla data del 15.11.2018 (rata 47) ed in applicazione del tasso legale sostitutivo BOT per tutte le motivazioni espresse in narrativa; ovvero condannare* [l'intermediario] *alla restituzione di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento di ogni singolo pagamento sino al saldo definitivo.*
Per il futuro svolgimento del rapporto, secondo il piano di ammortamento ricalcolato al Tasso sostitutivo di legge, le rate a scadere dovranno essere rideterminate in €.232,32.
IN OGNI CASO:
11) DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione delle spese legali in favore del ricorrente quantificate prudenzialmente nella somma di €.500,00 vista la complessità delle questioni trattate o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
12) DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €.20,00."
L'intermediario chiede all'Arbitro di:

- "*accertare e dichiarare la legittimità delle condizioni finanziarie applicate al* [finanziamento sottoscritto dal ricorrente]";
- "*rigettare la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale*".

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne sia la presunta violazione della disciplina in materia di usura, sia l'asserita erroneità del TAEG indicato in contratto, per la mancata inclusione del costo della copertura assicurativa.
Dall'esame delle condizioni contrattuali relative al prestito personale concluso dal ricorrente, si evince che il TEG calcolato dal ricorrente appare includere il costo dei premi assicurativi relativi sia alla polizza *Lifestyle* (€ 936,00) che alla *Medical Protection* (€

780,00), entrambe escluse dall'intermediario. In sede di ricorso, peraltro, parte ricorrente fa riferimento alle caratteristiche della sola polizza "Lifestyle".
Le *Istruzioni per la rilevazione del TEGM dell'agosto 2009*, applicabili *ratione temporis,* prevedono, tra i costi da includere nel TEG, "*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente*".
La Banca d'Italia, in tale direzione, ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alla portata delle predette Istruzioni. In particolare, nelle '*Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura*' del novembre 2010, l'Autorità di Vigilanza ha fra l'altro chiarito che i costi delle coperture assicurative sono inclusi nel computo del TEG in quanto si tratti di assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito ovvero volte a «*tutelare i diritti del creditore*» e che, alternativamente, siano obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali, ovvero si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento.
Al riguardo, in ordine alle concrete caratteristiche della copertura '*Lifestyle*' occorre rilevare che la copertura *de qua* è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento. Inoltre fa parte di una convenzione assicurativa stipulata dall'intermediario mutuante e rispetto alla quale il cliente si è limitato ad aderire, prevedendo – peraltro - la corresponsione di un indennizzo al verificarsi di specifici eventi, alcuni dei quali suscettibili di riflettersi sulla solvibilità del debitore (morte, decesso, inabilità, perdita del lavoro), altri dei quali nulla hanno a che vedere con il rimborso del capitale mutuato.
La polizza, peraltro, prevede la corresponsione di un indennizzo al beneficiario nella persona dell'assicurato stipulante ovvero dei suoi eredi che prescinde dal capitale residuo, essendo determinato in misura fissa o forfettaria.
Quanto alla durata, la stessa non è necessariamente coincidente con la durata del finanziamento e non si estingue in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il diritto di recesso, poi, è esercitabile entro 60 giorni dalla stipula nonché decorsi 5 anni dalla stipula, di anno in anno entro 60 giorni dalla "*fine dell'annualità del Programma Assicurativo.*
Pur rilevando la natura "ibrida" della copertura assicurativa '*Lifestyle*', sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione 250/2018) affermando che la polizza in questione sia da considerarsi strumentale alla protezione del credito, con la conseguenza che il relativo premio deve ricomprendersi nel TEG, eccettuata l'ipotesi che l'intermediario vinca la presunzione relativa di connessione funzionale, ad esempio "*provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta".*
Gli stessi collegi territoriali ABF hanno qualificato la polizza de qua «alla stregua di una vera e propria "CPI" (credit protection insurance), in quanto volta ad assicurare, perlomeno indirettamente, il rimborso delle rate, tenendo indenne l'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'impossibilità di mantenere l'impegno assunto di pagare il finanziamento al verificarsi degli eventi assicurati
Invece, con riguardo alla copertura '*Medical Protection*' occorre rilevare che la stessa deve considerarsi avente natura indennitaria "non connessa" con il finanziamento e pertanto da non includersi nel calcolo del TEG (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 250/18, ove si afferma che "*non può ritenersi sussistente alcun "collegamento", nel*

senso sopra illustrato, fra erogazione del finanziamento e polizza Medical Protection, il cui costo non può pertanto essere ricompreso nel calcolo del TEG").
Le riferite considerazioni, conducono a ritenere che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, è dirimente stabilire se il costo della polizza "*Lifestyle*" vada o meno incluso nel TEG; il calcolo effettuato includendo tutti gli altri costi, ad eccezione delle polizze e dell'imposta di bollo, restituisce infatti un TEG sotto la soglia usura.
Si precisa che alla data di sottoscrizione del contratto (15/12/2014) il tasso soglia era pari al 19,15% (come risulta dalle Serie storiche dei TEGM e dei tassi soglia della Banca d'Italia).
In tal senso, le verifiche eseguite accertano che includendo il costo della copertura assicurativa "*Lifestyle"*, il TEG ammonterebbe al 19,36%, superiore al prefato tasso soglia del 19,15%.
Orbene, valutato che la polizza in questione sia collegata funzionalmente al finanziamento ed acclarato che vi sia stato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in applicazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – ne deriva la nullità della clausola, che "travolge" non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle polizze collegate, escluse le imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario.
Pur dovendosi ritenere assorbita la domanda subordinata, per completezza si evidenzia che la stessa appare comunque infondata posto che il ricorrente confronta il TAEG dallo stesso ricalcolato non già con il TAEG contrattuale, bensì con il simil-TAEG, la cui eventuale erroneità potrebbe comportare non già una nullità, ma una responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi. In ogni caso, lo stesso scostamento erroneamente ottenuto (lo 0,08%), deve considerarsi tollerabile in quanto marginale.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento della domanda principale, accertato che le remunerazioni convenute superano il tasso soglia, dispone ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento prevedendo il rimborso del solo capitale effettivamente erogato, con restituzione di quanto percepito in eccedenza, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo equitativamente determinato in € 300,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale. Resta assorbita ogni altra domanda.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS